REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE A.A. 2017-2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative	3
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	3
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi	3
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate	3
Art. 9 – Piano di studi	4
Art. 10 Attività formativa opzionale (AFO)	4
Art. 11– Tirocinio professionalizzante	4
Art. 12 Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)	4
Art. 13 - Calendario degli insegnamenti	4
Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	4
Art. 15 - Obbligo di freguenza	5
Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio	6
Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica	
Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	6
Art. 19 - Orientamento e tutorato	7
Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	7
PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI	8

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Dipartimento.
- 2. Il Corso di Laurea Magistrale rientra nella Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica LM-SNT1 come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

- 1. I laureati della classe della laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:
 - a. ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.251, articolo 1, comma 1, essi possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico).
 - b. I laureati magistrali sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso un'adeguata attività professionale e delle conoscenze metodologiche acquisite, un approccio integrato nella progettazione e gestione di processi formativi e di ricerca peculiari dei loro ambiti professionali.
- 2. A conclusione del corso biennale, il laureato magistrale è in grado di:
 - a. Valutare potenzialità e limiti di teorie e modelli professionali per la loro applicazione all'assistenza e al miglioramento della qualità del contesto organizzativo e professionale.
 - b. Assumere comportamenti coerenti con le dimensioni etiche, deontologiche e legali dell'assistenza alle persone con bisogni di salute.
 - c. Valutare i bisogni di salute del singolo e della comunità in rapporto alle risposte dei servizi sanitari e socioassistenziali.
 - d. Programmare, coordinare, gestire e verificare sistemi sanitari, infermieristici e ostetrici.
 - e. Analizzare, organizzare, gestire e verificare sistemi operativi di servizi professionali sanitari.
 - f. Progettare e rendere operativi modelli assistenziali innovativi basati sull'evidenza scientifica per la prevenzione e gestione dei problemi prioritari di salute del singolo e della comunità.
 - g. Trasferire risultati di ricerca scientifica nell'assistenza infermieristica ed ostetrica.
 - h. Valutare modalità e strumenti per l'analisi e l'accertamento dello stato di salute del soggetto al fine dell'assistenza infermieristica ed ostetrica da erogare.
 - i. Integrare conoscenze scientifiche, metodologiche clinico-educative e manageriali nelle risposte a bisogni specifici di salute del singolo e della comunità.
 - j. Approfondire e valutare criticamente conoscenze teorico empiriche di vari ambiti disciplinari al fine della loro applicazione all'assistenza infermieristica e ostetrica.
 - k. Assumere la leadership in attività professionali e in contesti interdisciplinari e organizzativi.
 - I. Progettare, valutare e gestire interventi di sviluppo delle competenze professionali nella formazione di base e permanente.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche al termine del percorso formativo possiedono competenza avanzata in ambito educativo, preventivo, assistenziale, riabilitativo, palliativo e complementare, per la risposta a bisogni di salute ed a problemi di qualità dei servizi. La competenza che il corso fornisce pone il laureato magistrale in grado di assumere il ruolo di Dirigente di Servizio delle professioni nell'ambito delle Aziende Sanitarie, di collaboratore esperto in ambito di ricerca finalizzata epidemiologica e clinica, di dirigente e operatore esperto in servizi pubblici e privati per la valutazione del fabbisogno di risorsa professionale, di formazione e aggiornamento, di miglioramento della qualità professionale ed organizzativa.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche devono essere in possesso della laurea o diploma universitario abilitante alla professione di cui alla classe L-SNT/1 nonché alla corrispondente classe relativa al D.M. 02/04/2001, o di altro titolo equipollente (titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie, ricomprese nella classe di laurea Magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 2. L'accesso al corso di laurea magistrale è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

- 1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
- 2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
- 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
- 4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare:
 - a. didattica frontale: 8 ore/CFU
 - b. esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c. attività di tirocinio: 25 ore/CFU
- 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
- 7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
- 8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

- 1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.
- 2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- a. lezioni frontali
- b. attività didattica a distanza (videoconferenza)
- c. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- d. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- e. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- f. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

- 1. Il piano di studi indica il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
- 2. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nel piano di studi comporta il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.
- 3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è in ogni caso necessario aver acquisito 120 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
- 4. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
- 5. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10.- Attività formativa opzionale (AFO)

- 1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
- 2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11- Tirocinio professionalizzante

1. L'Ordinamento Didattico (scheda Off.F) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 30 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". I CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante sono ripartiti come indicato nella Scheda OFF-F. L'esame di Tirocinio prevede un giudizio di idoneità.

Art. 12.- Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

- 1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 8 CFU denominati come "altre attività formative".
- 2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - a. Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU).
 - b. Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, laboratori, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (5 CFU).
- 3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità, tenuto conto che:
 - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa
 - b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL).

Art. 13 - Calendario degli insegnamenti

- 1. Il calendario degli insegnamenti è articolato in corsi annuali ed è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo anno.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o ad un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere

- frazionata in valutazioni separate su singoli moduli. Possono, comunque, essere previste prove di esonero parziale relative ad uno o più moduli.
- 2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
- 3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
- 4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
- 5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
- 6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assiste equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
- 7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
- 8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
- 9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
- 10. Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
- 11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
- 12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
- 13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
- 14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
- 15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
- 16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
- 17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.

2. Per ciascuna tipologia di attività didattica, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste.

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

- 1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
- 2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU. di cui 1 riservato alla discussione della tesi.
- 3. La prova finale della laurea magistrale costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.
- 4. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore, eventualmente, previa autorizzazione del CAD, anche in lingua straniera.
- 5. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
- 6. La prova finale si svolge davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da non meno di 7 e non più di 11 membri.
- 7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
- 8. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Il voto di laurea è espresso in centodecimi con eventuale lode ed è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto sommata alla valutazione della prova finale, a cui è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
- 9. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
- 10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

- 1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

- 1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
- 2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
- 3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente

- riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
- 5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
- 6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi.
- 7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
- 8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
- 9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
- 10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
- 11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea Magistrale è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI

Corso di Studio: D4U - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Ordinamento: D4U-14 ANNO: 2014/2015

Regolamento: D4U-14-16 ANNO: 2017/2018

COORTE 2017/2018

CFU Totali: 120

1° Anno - ATTIVO

' ^	I ANNO-ATTIVO							
	Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo			
D3936 - DIMENSIONI UMANE, PSICOPEDAGOGICHE ED ANTROPOLOGICHE DEL NURSING		10			Annualità Singola			
	Unità Didattiche							
	D0032 - PSICOLOGIA GENERALE	3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Annualità Singola			
	D3937 - EVOLUZIONE DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	3	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche pediatriche	Annualità Singola			
	D4082 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE	3	M-PED/01	Caratterizzante / Scienze propedeutiche	Annualità Singola			
	D4083 - STORIA DELL'ASSISTENZA SANITARIA	1	MED/02	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Annualità Singola			
D3945	- MANAGEMENT INFERMIERISTICO	9			Annualità Singola			
	Unità Didattiche							
	D2216 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI	3	SPS/08	Caratterizzante / Dimensioni antropologiche pedagogiche e psicologiche	Annualità Singola			
	D3946 - MANAGEMENT INFERMIERISTICO ED OSTETRICO NELLE STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO	3	MED/45	Caratterizzante / * Scienze ostetriche	Annualità Singola			
	D3947 - MANAGEMENT INFERMIERISTICO ED OSTETRICO NELLE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO	3	MED/40	Caratterizzante / * Scienze ostetriche	Annualità Singola			
D3949	- ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE	6			Annualità Singola			
	Unità Didattiche							
	D2386 - DIRITTO DEL LAVORO	3	IUS/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Annualità Singola			
	D3981 - MANAGEMENT SANITARIO	3	SECS-P/10	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Annualità Singola			
	- SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DOLOGIE DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'	9			Annualità Singola			

Unità Didattiche				
D1522 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Caratterizzante / Scienze biomediche	Annualità Singola
D3940 - INFERMIERISTICA ED OSTETRICIA NELLE FAMIGLIE E NELLE COMUNITA'	3	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche pediatriche	Annualità Singola
D3941 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	3	MED/11	Caratterizzante / Scienze biologiche, mediche e chirurgiche	Annualità Singola
D3638 - TIROCINIO I	15			Annualità Singola
Unità Didattiche				
D4084 - TIROCINIO MED/45	8	MED/45	Caratterizzante / Tirocinio nei SSD di riferimento della classe	Annualità Singola
D4085 - TIROCINIO MED/47	7	MED/47	Caratterizzante / Tirocinio nei SSD di riferimento della classe	Annualità Singola
2° Anno - NON ATTIVO				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
DM0246 - INFERMIERISTICA LEGALE E RISK MANAGEMENT	13			Annualità Singola
Unità Didattiche				
D1866 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	3	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria	Annualità Singola
D2886 - MEDICINA LEGALE	3	MED/43	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e servizi sanitari	Annualità Singola
D3951 - DIRITTO PRIVATO IN AMBITO SANITARIO	3	IUS/01	Caratterizzante / Scienze giuridiche ed economiche	Annualità Singola
D3961 - INFERMIERISTICA LEGALE E RISK MANAGEMENT	4	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche	Annualità Singola
D3962 - INNOVAZIONE ASSISTENZIALE E STANDARD FORMATIVI NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE	7			Annualità Singola
Unità Didattiche				
D3963 - METODOLOGIA DEL PROCESSO DI NURSING E SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA	4	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche	Annualità Singola
D3964 - STANDARD PROFESSIONALI E FORMATIVI NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE	3	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche pediatriche	Annualità Singola
D4086 - MANAGEMENT SANITARIO NEI DIPARTIMENTI MATERNO-INFANTILI E DI AREA CRITICA	6			Annualità Singola
Unità Didattiche				

	1		1			
D4087 - MODELLI ORGANIZZATIVI NELL'AREA OSPEDALIERA E TERRITORIALE DEI DIPARTIMENTI MATERNO INFANTILI	3	MED/47	Caratterizzante / * Scienze ostetriche	Annualità Singola		
D4088 - MANAGEMENT INFERMIERISTICO IN AREA CRITICA E DELL'EMERGENZA	3	MED/45	Caratterizzante / Primo soccorso	Annualità Singola		
D3956 - METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA ALLE SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE				Annualità Singola		
Unità Didattiche						
D1562 - STATISTICA MEDICA	3	MED/01	Caratterizzante / Statistica ed epidemiologia	Annualità Singola		
D3957 - EPIDEMIOLOGIA	3	MED/42	Caratterizzante / Statistica ed epidemiologia	Annualità Singola		
D3958 - METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA ALLE SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	4	MED/45	Caratterizzante / * Scienze infermieristiche	Annualità Singola		
D3640 - TIROCINIO II	15			Annualità Singola		
Unità Didattiche						
D4084 - TIROCINIO MED/45	13	MED/45	Caratterizzante / Tirocinio nei SSD di riferimento della classe	Annualità Singola		
D4085 - TIROCINIO MED/47	2	MED/47	Caratterizzante / Tirocinio nei SSD di riferimento della classe	Annualità Singola		
DM036 - PROVA FINALE	6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Annualità Singola		
Unità Didattiche						
DM037 - PREPARAZIONE TESI	5	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Annualità Singola		
DM038 - DISCUSSIONE TESI	1	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Annualità Singola		
Attività formative non assegnate ac	l uno s	pecifico an	no di corso			
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo		
D4079 - ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI	6	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente	Annualità Singola		
D2950 - ALTRE ATTIVITA'	8			Annualità Singola		
Unità Didattiche						
D4080 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE	5	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, laboratori ecc;	Annualità Singola		
D4081 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE	3	NN	Lingua/Prova Finale / Ulteriori conoscenze linguistiche	Annualità Singola		